SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 142

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 25 settembre 1991)

INDICE

BENASSI, IMBRÌACO: per un'interpretazione univoca da dare all'espressione «servizio effettivo», nel senso di servizio effettivamente prestato, in riferimento al pensionamento dei primari ospedalieri, previsto dalla legge n. 50 del 1991 (4-06685) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro* *Pag.* 5255

CARLOTTO: per una integrazione dell'elenco delle affezioni morbose i cui soggetti sono esentati dal pagamento dei *ticket* sanitari, nel senso di introdurre anche la sarcoidosi polmonare (4-06792) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5258

FLORINO: per la sollecita definizione della pratica relativa alla pensione del signor Vincenzo Spiroux, di Napoli (4-06675) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5259

MODUGNO ed altri: per un intervento volto a promuovere rigidi controlli in merito all'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, disciplinante l'assunzione obbligatoria, con particolare riferimento agli handicappati (4-05270) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*) *Pag.* 5260

POLLICE: per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Guido Lovotti di Rozzano (Milano) (4-06617) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5262

SANESI: per una verifica dello stato di attuazione della legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni degli handicappati, con particolare riferimento alla situazione di Firenze (4-06517) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5262

VISIBELLI: sul comportamento discriminatorio del comando della terza regione aerea nei riguardi della CISNAL (4-05910) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 5264

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BENASSI, IMBRÌACO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che con legge 19 febbraio 1991, n. 50, è stato deciso «che i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessari per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età»;

che durante tutti i lavori della Commissione deliberante è sempre stato chiaramente detto che per «servizio effettivo» si intendeva «servizio effettivamente prestato e non riscattato»;

che il Ministro della funzione pubblica, in risposta ad una interpellanza, confermava, in data 23 maggio 1991 che «...il Dipartimento della funzione pubblica, confortato anche dal parere espresso dal Ministero del tesoro, è pervenuto alla conclusione che ai fini del calcolo del numero degli anni di servizio necessari per conseguire il massimo della pensione non si debba tenere conto degli anni di servizio eventualmente riscattati o riscattabili da parte degli interessati, e che quindi si debbano considerare soltanto gli anni effettivamente prestati», e ancora, che « ...tale conclusiva opinione è peraltro suffragata sia dagli elementi desumibili dai lavori parlamentari che hanno caratterizzato l'emanazione del provvedimento in questione, sia dalla stessa formulazione letterale della disposizione in esame, che non offrono dubbi circa l'individuazione della *ratio* della normativa stessa»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se anche il Ministro del tesoro non intenda confermare con urgenza l'interpretazione, già data dal Ministro della funzione pubblica, in ordine alla norma prevista dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50;

se intenda darne immediata comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati alla applicazione corretta delle disposizioni della suddetta legge.

(4-06685)

(10 luglio 1991)

RISPOSTA. - Al riguardo, si precisa, in via preliminare, che la problematica rappresentata dagli onorevoli interroganti concerne, in via diretta, il collocamento a riposo che viene adottato da parte dell'ente datore di lavoro al termine dell'attività di servizio; questa amministrazione valuta il rapporto intercorso fra gli enti ed il personale dipendente soltanto in relazione agli effetti giuridici conseguenti ed influenti sul trattamento di quiescenza.

Comunque, in relazione all'ambito di applicazione della legge 19 febbraio 1991, n. 50, sono stati esaminati i lavori preparatori della legge in questione con particolare riferimento a quelli della Camera dei deputati (atto n. 327).

Dai predetti atti si ricavano le seguenti utili informazioni:

1) anche per i sanitari, quali dipendenti pubblici, la regola generale, conformemente ai princìpi enunciati dalla Corte costituzionale, è quella del collocamento a riposo a 65 anni; tuttavia, per esigenze particolari, il legislatore vi può derogare;

2) i medici in generale (e particolarmente i primari), a causa del lungo corso degli studi universitari per conseguire la laurea e le necessarie specializzazioni, accedono all'impiego pubblico con notevole ritardo (non prima di aver compiuto 30 anni);

3) i gruppi politici di maggioranza hanno motivato la permanenza in servizio dei primari quasi esclusivamente con le ragioni esposte al punto 2, anzi hanno decisamente respinto la proposta minoritaria che invece voleva sgombrare il campo dal requisito previdenziale ancorando la permanenza in servizio a parametri prevalentemente connessi con il carattere del merito e dell'esperienza professionale e scientifica;

4) emerge dai lavori preparatori il delicato rapporto tra i primari anziani ed i più giovani aiuti o assistenti ospedalieri che, con il permanere in servizio dei primi, vedono compromesse le loro legittime aspirazioni a conseguire la qualifica apicale. Traspare, pertanto, un tacito consenso dei deputati a non voler pregiudicare ulteriormente la carriera degli altri sanitari consentendo il trattenimento in servizio solo dei primari ospedalieri che al compimento del limite massimo di età (65 anni) non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, da intendersi comprensiva dei servizi e periodi formalmente riscattati o ricongiunti;

5) anzi la XII Commissione permanente, in sede consultiva, ha esplicitamente considerato, per evidenti ragioni di coerenza e connessione, punti di riferimento, per l'espressione del parere, la normativa in vigore per il personale della scuola e per la dirigenza statale. In entrambe le predette regolamentazioni è espressamente previsto che il servizio da prendere in considerazione per il massimo della pensione sia comprensivo anche dei periodi riscattati e ricongiunti.

La XII Commissione, peraltro, avendo rilevato l'esistenza di contrapposti interessi tra i primari (che auspicano il proprio pensionamento a 70 anni) e gli aiuti o assistenti (che premono per diventare, a loro volta, primari), ha travolto anche i predetti limiti proponendo addirittura l'obbligatorietà del riscatto e della ricongiunzione dei periodi pregressi quale condizione indispensabile per la permanenza in servizio.

La XII Commissione, in data 1° agosto 1990, ha espresso infatti parere favorevole al trattenimento in servizio dei primari ospedalieri oltre il 65° anno di età, a condizione che essi abbiano «esercitato la facoltà di riscattare e ricongiungere tutti i servizi utili ai fini del computo dell'anzianità pensionistica, ai sensi della normativa vigente» e che non abbiano «raggiunto 40 anni di contribuzione».

La XI Commissione, in sede legislativa, nel rivendicare la propria competenza esclusiva nella materia *de qua*, ha superato il parere della XII Commissione nella parte in cui configurava «una sorta di obbligo al riscatto ed alla ricongiunzione dei servizi pregressi» in quanto avrebbe

contrastato «con il principio generale di facoltatività previsto dalla normativa vigente in materia», ponendo a carico degli interessati oneri rilevanti.

Nulla invece è stato eccepito sulla necessità che l'anzianità massima pensionistica (40 anni) debba intendersi comprensiva di tutti i servizi e periodi formalmente riscattati, computati e ricongiunti.

Giova rammentare, peraltro, che seguendo gli ortodossi canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Orbene tale intenzione nella legge n. 50 del 1991 può agevolmente rinvenirsi nella seconda parte del comma 1 dell'articolo 1, laddove testualmente recita: «...necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e...».

Rimane, quindi, pacifico e senza alcun dubbio che la facoltà concessa ai primari di permanere in servizio è subordinata alla chiara ed esplicita condizione che essi, al compimento del 65° anno, non abbiano raggiunto la massima anzianità pensionistica.

Si potrebbe affermare che la citata seconda parte del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 50 del 1991 introduca una sorta di diritto potestativo di scopo: un diritto cioè il cui esercizio è condizionato dalla sussistenza di uno scopo da conseguire; in mancanza di tale obiettivo il diritto non si costituisce.

In conclusione, si può affermare che il primario ospedaliero può presentare validamente la domanda di trattenimento in servizio e l'ente datore di lavoro può (*rectius*: deve) accoglierla legittimamente soltanto se al compimento del 65° anno di età il sanitario non abbia raggiunto la massima anzianità pensionistica che è la sommatoria di tutti i servizi e periodi resi quiescibili anche tramite formali provvedimenti di riscatto e ricongiunzione.

In opposta ipotesi, l'ulteriore servizio effettivo, che verrebbe ad essere prestato dopo il 65° anno di età, non sarebbe più necessario per conseguire il massimo della pensione (essendo stata già raggiunta tale anzianità), con l'ovvia conseguenza che il diritto potestativo risulterebbe indebitamente esercitato per carenza del fine per cui era stato teleologicamente precostituito.

Sembra appena il caso di sottolineare che recentemente la stessa Corte costituzionale ha restituito gli atti del giudizio al TAR per la Campania, per effetto dello *ius superveniens* costituito dalla legge 19 febbraio 1991, n. 50, ponendo l'accento sullo scopo della legge stessa «che stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno di età al fine del conseguimento del massimo della pensione» (cfr. ordinanza n. 222 del 20-24 maggio 1991).

Infine si ritiene opportuno far presente che per i sanitari è ammessa la possibilità di limitare i periodi già ammessi a riscatto alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 67 della legge n. 1035 del 1939, che testualmente recita: «Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinunzia sia

anteriore alla cessazione del rapporto di servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto».

Rimane, invece, fermo il consolidato orientamento giurisprudenziale che non consente la revoca degli anni riscattati per i quali sia stato interamente pagato il relativo contributo.

Per quanto concerne, invece, i provvedimenti di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori dipendenti ovvero dei liberi professinisti, giova rispettivamente rammentare il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 29 del 1979 e l'articolo 4 - comma 3 - della legge n. 45 del 1990, che, in maniera identica, recitano: «Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione».

In proposito, giova, comunque, precisare che le suesposte considerazioni, prospettate nei limiti di un semplice parere, peraltro, non obbligatorio nè vincolante per gli enti datori di lavoro, lasciano impregiudicata l'autonomia di tali enti, i quali adottano gli atti deliberativi che costituiscono il necessario presupposto giuridico per la liquidazione del trattamento di quiescenza da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza-Cassa pensione sanitari.

Ogni diversa applicazione della legge appare condizionata, pertanto, dalla previa emanazione di una norma di interpretazione autentica, ovvero al consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(23 settembre 1991)

CARLOTTO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991) sono state elencate le affezioni da forme morbose i cui soggetti sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale;

che fra tali forme morbose non è stata indicata la sarcoidosi polmonare, i cui malati debbono sottostare a continui controlli e assumere medicinali di elevato costo;

che ciò è evidentemente dovuto ad una semplice omissione alla quale dev'essere posto sollecito rimedio per soddisfare le esigenze dei malati di sarcoidosi che vivono in condizioni precarie non potendo adibirsi ai lavori remunerativi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di integrare l'elenco delle forme morbose citato in premessa con la sarcoidosi polmonare e quali tempi tecnici siano necessari per tale integrazione.

(4-06792)

(25 luglio 1991)

RISPOSTA. - La mancata inclusione della sarcoidosi polmonare nell'elenco delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal

pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto «ticket»), di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991, sia ai fini dell'assistenza farmaceutica sia a quelli delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, non è frutto di casuale omissione.

Tale esclusione, al contrario, è dovuta a precise valutazioni tecnico-sanitarie e di opportunità, che risalgono - in questo come in altre fattispecie similari - ai tempi dell'emanazione della prima normativa in materia con decreto ministeriale 23 novembre 1984.

Fin da allora, infatti, si è ritenuto di tener conto sia della rarità della malattia, di per sè non suscettibile di una specifica terapia, sia del fatto che essa nei periodi di «riaccensione» comporta, comunque, un ricovero ospedaliero, con contestuale somministrazione, ovviamente gratuita, dei farmaci ritenuti opportuni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(18 settembre 1991)

FLORINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il signor Vincenzo Spiroux, nato a Napoli il 3 marzo 1922 ed ivi domiciliato in via Consalvo 99/H, ex dipendente del comune di Napoli, collocato a riposo il 18 gennaio 1988, è tuttora in attesa della definizione della propria pensione, posizione n. 6955460;

considerate le precarie condizioni di salute ed economiche del suddetto,

si chiede al Ministro se non ritenga di intervenire affinchè, pur nel rispetto delle domande pervenute in precedenza, non si solleciti l'*iter* per la definizione della pensione e l'erogazione definitiva della stessa.

(4-06675)

(10 luglio 1991)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che questa amministrazione ha conferito al signor Vincenzo Spiroux la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 13.058.000 a decorrere dal 18 gennaio 1988, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lui reso presso il comune di Napoli dal 26 febbraio 1951 al 17 gennaio 1988, nonchè di 4 anni e 5 mesi di servizio militare riscattato onerosamente.

Non appena ultimati, i relativi atti di conferimento e di pagamento saranno spediti rispettivamente al comune di Napoli ed alla direzione provinciale del tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(23 settembre 1991)

MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge 2 aprile 1968, n. 482, disciplina l'assunzione obbligatoria, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, delle varie categorie di invalidi;

che questa legge, all'articolo 9, prevede un'aliquota del 15 per cento da riservarsi per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;

che la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5 nella parte in cui non considera, ai fini della legge di cui sopra, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;

che sono, tuttavia, numerosissimi gli handicappati in lista di attesa per essere avviati ad un'occupazione, mentre le categorie datoriali procedono all'assunzione con estrema lentezza e diffidenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che, stando a statistiche recenti ed a fonti autorevoli, l'aliquota applicata in concreto sarebbe intorno al 6 per cento, con una evidente discordanza rispetto alla norma legislativa;

una volta accertata la veridicità delle situazioni di cui si chiede notizia, i provvedimenti che si intenda adottare per assicurare il rispetto della legge;

in particolare, se si intenda avviare un rigido programma di controllo per rimuovere tale stato di cose.

(4-05270)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

È noto anche allo scrivente che non tutta l'aliquota dei posti di lavoro, riservati agli invalidi dalle norme in materia di assunzioni obbligatorie, viene coperta dai datori di lavoro.

Ciò è determinato sia dai naturali tempi di attesa imposti dall'*iter* procedurale che spesso è complicato; sia dai numerosi casi di sospensione degli obblighi occupazionali, previsti dalla legge in varie situazioni di crisi dell'azienda e di ricorso alla cassa integrazione guadagni; sia dal fatto che numerosi datori di lavoro oppongono resistenze all'assunzione di invalidi o adempiono in modo solo parziale agli obblighi di legge.

Sulla base della esperienza, si ritiene di poter individuare le cause di tale fenomeno soprattutto nella poco chiara formulazione e nei difficili meccanismi applicativi dell'attuale legislazione, nonchè nel carattere eccessivamente rigido degli avviamenti, effettuati in base ad un'unica graduatoria, che non tiene conto nè della professionalità dell'invalido nè delle esigenze di produttività e di organizzazione del lavoro del datore di lavoro.

Ne consegue che, malgrado i controlli sull'applicazione della legge n. 482 del 1968 vengano regolarmente effettuati dagli uffici competenti, le incertezze interpretative di molte norme della legge suddetta, nonchè

i meccanismi procedurali troppo macchinosi previsti dalla stessa, consentono ai datori di lavoro di adempiere solo parzialmente agli obblighi di assunzione e di dilazionarli per lungo tempo, mediante l'instaurazione di un notevole contenzioso.

L'unica possibilità di ovviare agli inconvenienti di cui si è detto è una generale riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie - peraltro già all'esame della Commissione lavoro presso il Senato - che si preoccupi non solo di rendere il sistema più adeguato alle mutate esigenze, ma anche e soprattutto di dettare norme più chiare e tali da renderne possibile una applicazione pù efficace».

Il disegno di legge a cui il Ministero del lavoro fa riferimento, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il sostegno all'occupazione di fasce sociali deboli», è attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato.

La normativa, nella formulazione attuale, prevede l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili mediante interventi di orientamento e formazione professionale, promozione di cooperative integrate, convenzioni di riabilitazione ed avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato; essa si applica, per espressa previsione, anche a minorati psichici e sensoriali.

Il disegno di legge è ampio ed articolato; fra l'altro è prevista la creazione di elenchi e graduatorie di disabili disoccupati che aspirino ad una occupazione; di comitati circoscrizionali, idonei a promuovere e favorire l'occupazione; di una sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili presso la commissione centrale per l'impiego e di un fondo occupazione disabili per l'erogazione dei contributi relativi ai vari interventi.

Dello specifico problema delle quote di riserva del collocamento obbligatorio in favore dei disabili si occupa in particolare l'articolo 11, il quale stabilisce che amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici, nonchè imprese private ed enti pubblici economici con oltre 36 dipendenti, debbono avere un'aliquota per disabili del 7 per cento, mentre imprese private ed enti pubblici economici che abbiano da 26 a 36 dipendenti debbono avere un dipendente disabile.

Il disegno di legge interviene inoltre sul meccanismo applicativo della riserva e pone maggiore attenzione alla specifica professionalità degli invalidi.

Tanto considerato, si auspica che il rammentato disegno di legge di riforma delle assunzioni obbligatorie possa essere celermente approvato e trovare rapida ed efficace applicazione; si assicura, al riguardo, che questo Dipartimento svolgerà senz'altro, nell'ambito delle proprie competenze, opera di sostegno e di impulso e si assicura inoltre che quest'ufficio assumerà ogni possibile iniziativa affinchè, sin d'ora, vengano puntualmente applicate le già vigenti normative in materia di assunzione obbligatoria degli invalidi.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali
JERVOLINO RUSSO

(24 settembre 1991)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere a che punto sia la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Guido Lovotti, residente in via Palme 20, a Rozzano (Milano), che è stata presentata alla Direzione generale degli istituti di previdenza, divisione 6ª, rif. 43216.

(4-06617)

(2 luglio 1991)

RISPOSTA. – Al riguardo si precisa che questa amministrazione, con decreto n. 222860 del 18 giugno 1991, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Guido Lovotti, ha concesso al medesimo la ricongiunzione *ex* articolo 2 della legge n. 29 del 1979, ai fini di pensione, di anni 6, mesi 9 e giorni 5 mediante pagamento del contributo di lire 684.070 in unica soluzione, oppure di lire 5.610 mensili per 14 anni nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato, per l'accettazione, con ministeriale n. 043216/7.633.422 del 28 giugno 1991, diretta per conoscenza all'amministrazione comunale di Milano dove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(23 settembre 1991)

SANESI. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Richiamata la legge n. 482 del 1968 relativa alle assunzioni in posti di lavoro dei portatori di *handicap*;

considerato che a tutt'oggi tale legge viene regolarmente disattesa dato che il 70 per cento delle 708 aziende private della provincia di Firenze è inadempiente e che anche gran parte degli 85 enti pubblici locali lo è. Risulta infatti che su 13.773 posti di lavoro che spetterebbero per legge agli invalidi, soltanto 7000 sono coperti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno arrivare ad una puntuale verifica dello stato di attuazione della legge n. 482 del 1968.

(4-06517)

(18 giugno 1991).

RISPOSTA. – È opportuno premettere che la concreta applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) risulta attribuita istituzionalmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i relativi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Per quanto riguarda, quindi, la specifica situazione riscontrabile nel settore nella provincia di Firenze, oggetto dell'interrogazione, può rispondersi soltanto per conto del Ministero del lavoro e sulla base

degli elementi in materia pervenuti da quell'ufficio provinciale attraverso il competente Commissariato del Governo.

In base all'ultima rilevazione condotta da detto ufficio si è in grado di precisare che alla data del 31 dicembre 1990 in provincia di Firenze risultavano iscritti nelle liste delle cosiddette «categorie protette» 4.983 lavoratori, di cui 4.172 «invalidi civili» e 129 «invalidi del lavoro», a fronte di un numero complessivo pari a 755 di cosiddetti «soggetti obbligati» (a tali assunzioni quando ne ricorrano le condizioni), costituito da 704 «datori di lavoro» privati e 51 enti pubblici, con «residue carenze» di detti lavoratori iscritti a «categorie protette» rispettivamente assommanti, ai fini delle relative assunzioni, a 5.207 invalidi civili e a 602 invalidi del lavoro.

Alla stessa data gli appartenenti a tali categorie che risultavano già occupati ammontavano complessivamente a 4.585 presso aziende private e a 2.622 presso enti pubblici.

Nel solo periodo in cui è avvenuta la rilevazione dei dati, peraltro, l'ufficio provinciale del lavoro di Firenze ha avviato all'assunzione a norma della legge n. 482 del 1968 100 soggetti portatori di *handicap* presso aziende private e 76 presso enti pubblici.

Risulta, in particolare, che l'attività specifica di detto ufficio in questo settore sia in special modo diretta ad un periodico riscontro della situazione effettiva di ogni azienda privata ed ente pubblico della provincia, sia per promuovere le nuove assunzioni che si rendano man mano possibile sia per predisporre programmi organici in vista delle future assunzioni; il tutto, in stretta e costante collaborazione con la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, con l'ispettorato provinciale del lavoro e con la prefettura.

Particolarmente «incisiva» e «propulsiva» è risultata in questo senso l'attività nel settore dell'ispettorato provinciale del lavoro, che, quale organo di vigilanza sulle aziende private, ha avuto modo di effettuare negli ultimi mesi 33 «sollecitazioni» di assunzioni dovute, elevando circa 200 contravvenzioni per infrazioni alla legge in esame.

Viceversa, nel caso di aziende e di enti pubblici è compito sempre dello stesso ufficio provinciale del lavoro sollecitarne l'assolvimento degli obblighi di legge in questo settore, segnalando le eventuali inadempienze al competente comitato di controllo.

Va detto, peraltro, che al momento nella provincia di Firenze l'applicazione della legge in esame vive una condizione di efficacia ridotta, poichè accade che molte aziende attraversino una situazione di crisi ufficialmente rilevata dagli organi competenti e possano, quindi, far valere, ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 gennaio 1983, n. 17, una provvisoria sospensione dei normali «obblighi di assunzione» imposti dalla legge n. 482 del 1968 più volte citata.

Non va dimenticato, inoltre, che il «collocamento obbligatorio» risulta, ormai, l'unico settore per il quale, allo stato attuale, non sia ancora previsto alcun sostegno od incentivo economico a favore degli imprenditori privati cui sono imposte le «assunzioni obbligatorie» nei confronti dei soggetti protetti dalla legge perchè portatori di *handicap*.

Siffatta circostanza è tutt'altro che priva di implicazioni nel settore, poichè la recente entrata in vigore delle leggi n. 407 del 1990 e n. 223 del 1991, con le relative previsioni di sgravi contributivi e fiscali per

datori di lavoro che assumano lavoratori appartenenti alle cosiddette «fasce deboli», cioè iscritti alla prima classe da almeno 24 mesi ovvero beneficiari del trattamento di cassa integrazione da almeno 24 mesi, non poteva non provocare un'inevitabile, quanto prevedibile, riduzione ulteriore dell'efficacia della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(18 settembre 1991)

VISIBELLI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL, UIL e Dirstat hanno fatto conoscere in data 21 gennaio 1991 al comando della III regione aerea la loro indisponibilità a trattare i problemi del personale civile dell'amministrazione assieme all'organizzazione sindacale Cisnal;

che il giorno 31 gennaio 1991 si è tenuta una contrattazione presso il comando della III regione aerea tra amministrazione e organizzazioni sindacali e in quella sede, presente anche la Cisnal, non è stata avanzata da nessuno alcuna pregiudiziale;

che il 7 febbraio 1991 il suddetto comando ha invitato separatamente le organizzazioni sindacali per contrattare sui progetti finalizzati ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 relativi al primo semestre 1990 e fondo miglioramento efficienza, articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, secondo semestre 1990, discriminando *a priori* l'organizzazione sindacale Cisnal (in quanto convocata separatamente e dopo aver trattato con le altre organizzazioni sindacali), violando così l'articolo 14 della legge n. 93 del 29 marzo 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego);

che il comando si è giustificato dichiarando di aver applicato la circolare dello Stato maggiore aeronautico;

che la Cisnal è riconosciuta come sindacato maggiormente rappresentato,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia legittimo il comportamento del comando della III regione aerea;

se una «fantomatica» circolare ministeriale possa cambiare una legge;

se e quali provvedimenti, ognuno per le proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano prendere.

(4-05910)

(14 febbraio 1991)

RISPOSTA. - In ordine alla richiesta se la trattativa condotta a tavoli separati dal comando della terza regione aerea di Bari ai sensi dell'ar-

ticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, possa essere considerata legittima, si fa presente che la legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 che disciplina la contrattazione collettiva si occupa dettagliatamente della definizione dei soggetti legittimati a formare i vari tipi di accordo sindacale, al fine di stabilire quali siano gli interessi pubblici e categoriali che devono essere necessariamente rappresentati.

Tale legge non disciplina, invece, le modalità di svolgimento delle trattative lasciando alle parti ampia libertà di determinazione delle stesse. Ciò è significativo della volontà del legislatore di costruire un modello procedimentale in cui il confronto con le organizzazioni sindacali costituisca momento centrale del sistema di produzione normativa in materia di pubblico impiego, sistema fondamentalmente basato sull'acquisizione del consenso delle rappresentanze dei dipendenti pubblici.

La libertà di forma nella contrattazione consente peraltro di raggiungere detto «consenso» con le modalità più rispondenti alle circostanze del momento. Se il legislatore avesse voluto, infatti, preordinare le delegazioni alla stregua di «organi collegiali» avrebbe dovuto istituire un sistema contrattuale rigido disciplinato in modo puntuale.

L'obiettivo della legge-quadro è pertanto quello di formare norme con il maggior consenso possibile dei lavoratori ad esse interessati.

Dal carattere negoziale dell'accordo emerge, quindi, una distinzione tra il momento della trattativa e quello della conclusione dell'accordo stesso.

Sulla base dei princìpi generali di diritto civile, la trattativa per la conclusione di un negozio giuridico può essere condotta, in presenza di una parte plurisoggettiva, separatamente con le diverse componenti della parte stessa, purchè poi l'incontro delle volontà si sviluppi necessariamente su identici contenuti sostanziali. Per soddisfare tale esigenza non è necessario, pertanto, che nelle varie fasi della trattativa la delegazione sindacale partecipi nella sua composizione integrale.

La condizione da rispettare è soltanto quella della convergenza della volontà delle parti su un unico contenuto contrattuale, non assumendo alcuna rilevanza le modalità di manifestazione del consenso. È quindi nel momento conclusivo dell'accordo che la convergenza degli interessi considerati deve dare al patto un aspetto unitario.

Da quanto sopra si deduce, pertanto, la possibilità di una trattativa «a tavoli separati» che sia svolta su un terreno di identica prospettazione dei problemi e di recettività delle proposte.

Del resto, la tesi sostenuta da una parte della dottrina, che vede la delegazione sindacale come un organismo dotato di autonomia soggettiva, non corrisponde nè alla realtà delle relazioni sindacali, nè alla configurazione normativa della controparte sindacale.

Per quanto riguarda la non corrispondenza alla realtà del fenomeno sindacale, sembra, peraltro, sufficiente constatare come le diverse «correnti» sindacali non possono mai dar vita ad un organismo unitario.

Dal punto di vista della configurazione normativa si esclude inoltre che il legislatore abbia inteso modellare la delegazione sindacale come soggetto unitario per un duplice ordine di ragioni:

a) in tale caso avrebbe dovuto prevedere anche una disciplina specifica per la formazione della volontà (a maggioranza o all'unanimità) di un simile «soggetto sindacale», data la multiformità delle ideologie e delle finalità perseguite dai diversi momenti sindacali che fanno parte della realtà del fenomeno;

b) l'unitarietà dello schema legislativo è contraddetta anche dalla previsione (articolo 6 della citata legge-quadro) della possibilità che alcune organizzazioni sindacali siano dissenzienti o non partecipino alle trattative, senza che sia stabilito l'effetto di tali ipotesi sulla validità o efficacia della volontà sindacale unitaria.

Sembra, a questo punto, più sostenibile la tesi dottrinaria che considera detta delegazione come controparte plurisoggettiva della delegazione pubblica. Secondo tale impostazione ciascun candidato mantiene ferma la sua individualità formale e sostanziale e si inserisce nel dibattito sui contenuti della trattativa, manifestando le proprie opinioni e proposte, non importa se in sede unitaria oppure separata, sino a giungere ad una conclusione dell'accordo, ove ritenga compatibili le intese raggiunte con i piani programmati. In caso di insanabile disaccordo, invece, può far valutare, con osservazioni scritte, le proprie ragioni alla autorità a cui compete l'esame definitivo e l'emanazione del provvedimento normativo.

Di fatto, poi, non è la parte pubblica a voler condurre una trattativa separata, ma sono i disaccordi politici e sindacali tra le varie confederazioni ed organizzazioni legittimate a trattare che determinano a volte – a seguito di richiesta formale anche di una sola delle organizzazioni sindacali componenti la delegazione sindacale – la necessità di separare «i tavoli» contrattuali.

Nè sarebbe conforme all'obiettivo del consenso attuare una trattativa senza la presenza delle maggiori organizzazioni sindacali, atteso che una tale scelta sarebbe priva di efficacia sul piano sindacale e sul piano sostanziale, in quanto non eliminerebbe la conflittualità che inevitabilmente sarebbe attuata dai sindacati eventualmente esclusi, ma che abbiano un peso reale e concreto.

La scelta di condurre la trattativa a tavoli separati quando ciò diventa inevitabile è una scelta imposta, quindi, non dalla parte pubblica ma dalla stessa delegazione sindacale, quando evidentemente in quest'ultima non si realizzano nè caratteri di omogeneità, nè compattezza nel confronto con la delegazione pubblica.

In presenza di tale situazione è necessario, comunque, che la delegazione di parte pubblica attui ogni utile tentativo al fine di favorire lo svolgimento della trattativa, ove possibile, su un unico tavolo contrattuale e ciò anche al fine di garantire l'unicità e la contestualità sostanziale dei temi oggetto di discussione, provvedendo comunque a

convocare a «tavolo unitario» nella prima riunione riguardante la trattativa da avviare e nell'ultima riunione, per concludere la detta trattativa in modo da sottoporre a tutte le sigle sindacali la ipotesi di soluzione finale su cui ritiene che si possa pervenire alla sottoscrizione.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(13 settembre 1991)